

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 229

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

GIOVANNI DI BENEDETTO

per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 112, numero 1, e 323, capoverso, del codice penale (abuso d'ufficio); agli articoli 81, capoverso, 110, 112, numero 1, del codice penale e 20, lettera B, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione); agli articoli 81, capoverso, 110, 112, numero 1, 476 e 479 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici); e agli articoli 81, capoverso, 110, 112, numero 1, 640, capoverso, numero 1, del codice penale (truffa)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 28 ottobre 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 28 ottobre 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Pordenone, 14 ottobre 1993

Imputato dei reati sono indicati, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (articolo 81 capoverso del codice penale) e in concorso (articoli 110-112, n. 1, del codice penale) con:

D'Andrea Bruno, capo ufficio tecnico del Comune di Fontanafredda;

Baviera Giovanni, Assessore ai lavori pubblici presso il Comune di Fontanafredda e dall'8 giugno 1990 Sindaco nello stesso Comune;

De Vita Angelo, Sindaco precedente del Comune di Fontanafredda;

Angeli Dino, architetto incaricato dal Comune di Fontanafredda alla realizzazione di un piano particolareggiato;

e con altri pubblici ufficiali in corso di identificazione, imputati di:

a) articolo 323 capoverso del codice penale perchè, abusando dell'ufficio, tra l'altro violando il principio di imparzialità incombenza sulla pubblica amministrazione a norma dell'articolo 97 della Costituzione e con le condotte descritte nei capi che seguono e quindi in violazione della legge, al fine di far conseguire a Casagrande Bruno un ingiusto vantaggio patrimoniale, avendo comunque l'obbligo giuridico di impedire l'evento ed astenendosi consapevolmente dal far rilevare l'irregolarità degli atti amministrativi:

facevano affidare dal Comune stesso incarico per la predisposizione di un piano particolareggiato all'architetto Dino Angeli al fine di superare il disaccordo di alcuni privati cittadini, così da favorire esclusivamente Casagrande Bruno cui invece quel piano serviva per sanare una situazione di fatto (costruzioni abusive) in data 11 luglio 1989;

intervenivano sull'architetto Angeli affinché modificasse il tracciato di una strada sugli elaborati tecnici al fine di far combaciare la situazione cartolare con quella reale già consolidata nel settembre 1989;

partecipavano alle procedure di rilascio delle tre concessioni edilizie in data 17 dicembre 1990 e 22 luglio 1992 in favore della Casagrande spa, nonostante gli immobili fossero stati edificati tra il 1° luglio 1987 e il 30 giugno 1989;

b) articolo 20, lettera B, legge n. 47 del 1985, perchè con la suddetta condotta e quindi senza concessione edilizia concorrevano alla realizzazione all'interno dell'area occupata dalla Casagrande spa, nella costruzione di un capannone artigianale, nell'ampliamento del reparto ossitaglio e nell'ampliamento degli uffici di via Malignani;

c) articoli 476-479 del codice penale perchè attestavano falsamente nelle conces-

sioni edilizie rilasciate in data 17 dicembre 1990 e 22 settembre 1992 di cui sopra, che gli immobili inerenti potevano essere costruiti, mentre in realtà da anni erano già stati realizzati ed inoltre in data 11 luglio 1989 affidavano un incarico progettuale all'Angeli che in realtà era già stato affidato ed era già esaurito nel luglio dell'anno precedente;

d) articolo 640, capoverso, n. 1, del codice penale, perchè con le condotte descritte ai capi che precedono e quindi con artifici e raggiri in concorso altresì con Casagrande Bruno procuravano a quest'ultimo l'ingiusto profitto di omettere il versamento di somme a titolo di sanatoria edilizia (pari al doppio degli oneri di urbanizzazione) per un importo superiore ad alcune decine di milioni, con corrispondente danno per lo stesso Comune di Fontanafredda.

In Pordenone dal 1987 al 1992.

All'Onorevole Signor Presidente
Senato della Repubblica
Roma

1. Questo Ufficio iniziava indagini preliminari onde verificare se, nell'ambito di una considerevole espansione edilizia ad opera della spa Casagrande con sede in Fontanafredda, potessero essersi verificate delle irregolarità amministrative.

Si conferiva inizialmente consulenza tecnica ex articolo 359 del codice di procedura penale: all'esito si accertava documentalmente che l'impresa aveva costruito alcuni capannoni industriali prima di avere ottenuto le dovute concessioni edilizie.

Per quanto rileva in questa sede il consulente così concludeva il suo elaborato: «La ditta Casagrande negli anni 1987-90 ha la necessità in relazione al notevole sviluppo aziendale, di ampliare i propri capannoni ed i propri uffici. Ciò non risulta possibile in riferimento alle disposizioni regionali sull'entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale che bloccano l'attività edilizia nella zona dalla data del 10 febbraio 1987 (entrata in vigore del piano

regolatore generale) all'approvazione della prima variante ed al successivo piano particolareggiato (approvato il 14 febbraio 1990).

Gli edifici vengono costruiti in difformità alle disposizioni normative come risulta dai dati precedentemente esposti. In particolare gli edifici, contrassegnati nella planimetria con i numeri 1 e 2, sono edificati con una concessione edilizia emessa irregolarmente dal Comune, mentre gli edifici, contrassegnati nella planimetria con i numeri 3, 4 e 5 sono da considerarsi abusivi. Tutte le costruzioni sono state realizzate prima dell'entrata in vigore del piano particolareggiato.

Il piano particolareggiato della zona industriale D2 SS. N. 13, richiesto dall'Ufficio tecnico regionale e redatto dall'architetto Dino Angeli, entra in vigore il 14 febbraio 1990.

Tale Piano aiuta a legalizzare le costruzioni erette dalla ditta Casagrande nel periodo in cui vigeva il vincolo d'inedificabilità posto dall'Ufficio tecnico regionale.

Ciò è possibile dal momento che nella tavola n. 3 (stato di fatto) del suddetto piano particolareggiato non compaiono gli edifici costruiti irregolarmente e che parte degli stessi edifici (nn. 1, 2, 4) compaiono invece nella tavola n. 7 (planimetria architettonica) che prevede gli ingombri massimi ammissibili per la futura edificazione.

A questo punto, rientrando gli edifici nelle previsioni del piano, la ditta Casagrande ha potuto presentare nuove domande di concessioni edilizie, che sono state «regolarmente» emesse dal Comune di Fontanafredda anche se gli edifici erano stati costruiti anni prima illegalmente.

Si può far notare che, in riferimento alla legislazione urbanistica, la planimetria comprovante lo stato di fatto deve riportare l'effettiva edificazione al momento del rilievo e l'amministrazione comunale deve verificarne l'esattezza e procedere, se necessario, alla demolizione o alla sanatoria degli edifici costruiti in difformità.

La sanatoria, a seconda delle varie procedure, può comportare o il pagamento del doppio degli oneri di urbanizzazione previ-

sti o il pagamento di una somma pari al valore venale dell'edificio in questione.

A questo proposito, si può affermare che il fatto di non procedere con le concessioni in sanatoria abbia comportato un notevole risparmio da parte della ditta Casagrande.

È necessario, infine, evidenziare che le concessioni edilizie emesse dopo l'entrata in vigore del piano particolareggiato non possono essere ritenute valide per il fatto che si riferiscono ad edifici costruiti precedentemente. Alcuni tra questi edifici (parte del n. 3 ed il n. 5), inoltre, non sono presenti neppure nelle previsioni di progetto del piano particolareggiato e non risulta comprensibile come sia stato possibile giustificare la costruzione (vedasi allegato n. 1)

2. Nel prosieguo delle indagini preliminari si potevano ipotizzare varie violazioni della legge penale, dalla corruzione, alla truffa, al falso in atto pubblico, eccetera.

In estrema sintesi può dirsi che tutta l'operazione si è svolta nella piena complicità di ben due Giunte comunali, del tecnico comunale, dei sindaci *pro-tempore*, eccetera.

Interrogati i principali indagati, questi rendevano ampie ammissioni agli addebiti che venivano loro mossi; giustificavano la loro condotta palesemente clientelare ed omissiva, affermando:

di non aver compreso che in quella maniera l'impresa Casagrande aveva risparmiato notevoli oneri finanziari, a danno del Comune;

di aver agito pressati da esigenze occupazionali che il Casagrande loro manifestava;

di aver omesso ogni segnalazione all'autorità giudiziaria e di aver approvato tutta l'operazione, perchè a ciò indotti dal senatore Giovanni Di Benedetto.

Quest'ultimo profilo rileva nella presente richiesta.

I protagonisti della vicenda sul punto hanno così inteso dichiarare:

Casagrande Bruno: «...mi ero rivolto anche al Di Benedetto affinché intervenisse presso il Comune per risolvere la situazione...

Mi rivolsi al Di Benedetto, come ho detto l'altra volta, solo con una telefonata che gli feci in quegli anni chiedendo di intervenire affinché si sbloccasse la situazione e potessi essere tranquillo. Lui si limitò a rispondere che si sarebbe interessato. Era evidente che mi riferivo a pubblici amministratori del suo partito che erano in Comune» (vedasi allegato n. 2);

Baviera Giovanni, già Assessore ai lavori pubblici e Sindaco *pro-tempore*: «...il Di Benedetto era molto presente all'interno dell'amministrazione comunale e lo stesso De Vita (Sindaco precedente) era un suo uomo di fiducia. Ricordo che parlando con il De Vita di questo problema dei capannoni del Casagrande, quando egli era ancora Sindaco, mi riferì che lo stesso Di Benedetto era a conoscenza della questione e della manovra e ciò mi disse affinché io me ne stessi buono, consapevole che vi era una protezione politica all'operazione (vedasi allegato n. 3).

3. Ai fini di una miglior comprensione delle probabili motivazioni della vicenda non va trascurato che il senatore Giovanni Di Benedetto aveva proprio in quegli anni ricevuto dal Casagrande Bruno contribuzioni elettorali per 20.000.000 di lire, fatti per i quali non si procede per avvenuta amnistia. A riprova di questi finanziamenti valga la lettura delle dichiarazioni di Cimolai Luigi e di una intervista rilasciata ad un quotidiano locale dallo stesso Senatore (vedasi allegato n. 4).

4. Si aggiunge inoltre che a norma dell'articolo 110 del codice penale il concorso nel reato può avvenire anche se il profilo così detto di partecipazione morale semprechè il contributo consista nella determinazione o nel rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. In altri termini occorre una efficace causale di tale forma di concorso che nel caso di specie per il ruolo egemonico del senatore Giovanni Di Benedetto realizzato ed avuto all'interno dell'amministrazione comunale, come traspare dalle allegatte deposizioni testimoniali, pare assolutamente evidente. Emerge, allo stato, come gran parte delle decisioni più importanti di stretta competenza degli organi

propri del Comune venissero invece decise al di fuori degli organi amministrativi e con l'apporto incisivo e determinante svolto dal predetto Senatore (vedesi allegato n. 5).

5. In virtù di quanto esposto ed in applicazione degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, questo Pubblico Ministero chiede l'autorizzazione a procedere e, quindi, a compiere, se del caso, tutti gli atti elencati nell'articolo 343 dello stesso codice di rito, nei confronti del senatore Giovanni Di Benedetto per tutti i reati indicati in epigrafe.

Imputazioni che sono naturalmente suscettibili di variazione, in relazione alle diverse argomentazioni difensive o comunque a quelle argomentazioni anche probatorie che eventualmente potranno essere acquisite successivamente, specie in sede dibattimentale, allo stato non prevedibili. Di modo che si richiede espressamente che l'autorizzazione a procedere venga estesa ai reati che dovesse essere necessario contestare nel prosieguo o a quelli che dovessero emergere in conseguenza di una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella intrapresa fino a questa data.

Per quanto attiene ad eventuali profili processuali, vale la pena evidenziare che, nel caso di specie, sono stati rispettati i termini eccessivamente ristretti di cui all'articolo 344, comma 1, ultimo periodo, codice di procedura penale.

Si allegano gli atti di indagine menzionati nel corso della presente richiesta.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Antonello M. FABBRO)

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Domenico LABOZZETTA)